

N. 00245/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00526/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 526 del 2011,
proposto da _____ rappresentato e
difeso dall'avv. Leonardo Marino, con domicilio eletto
presso lo studio dell'avv. Santi Papa in Palermo, via G.
Carducci, n. 2;

contro

Il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata
per legge in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81; la
Prefettura di Agrigento, l'Assessorato Regionale Alla
Famiglia, delle Politiche Sociali del Lavoro;

per l'annullamento, previa sospensione

dell'efficacia,

- del provvedimento prot. 21207 emanato dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, Servizio V - Ufficio Immigrazione, del 18 novembre 2010 con cui è stato revocato il contratto di soggiorno stipulato in data 6.5.2010 ex art 1 ter, c. 2 legge 3 agosto 2009 n. 102, tra le parti sig. Gallo Cassarone Marcello e sig. _____ nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Considerato che sulla principale questione di diritto

dedotta col terzo motivo di ricorso, pende giudizio innanzi all'Ad. Plen. del Consiglio di Stato, per cui ritiene il Collegio - in conformità, peraltro, ad analogo avviso del C.G.A. reso in sede cautelare (v. ord.za n.270 del 25/02/2011) - di potere accogliere la domanda incidentale di sospensiva, fino alla decisione sul punto del predetto Consesso, mentre le spese di questa fase di giudizio possono compensarsi tra le parti, a ciò ravvisandosi valide ragioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) accoglie la domanda di sospensione del provvedimento impugnato nei limiti di tempo indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2011 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)